

SENT. N. 2/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

composta dai Magistrati:

BUSSETTI dott. Gianfranco Presidente

COMINELLI dott. Paolo Giudice

OLESSINA dott.ssa Alessandra Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 736 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Valle d'Aosta nei confronti di:

IPPOLITO Paola, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Palmas e presso quest'ultimo domiciliata in Aosta, Piazza Narbonne, n. 16;

LETTRY Vally, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Varallo e presso quest'ultimo domiciliata in Aosta, Via Challand, n. 19;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2012, il relatore dott.ssa Alessandra Olessina, gli avvocati Palmas e Varallo per le convenute, e il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Claudio Chiarenza;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 15 febbraio 2012, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio innanzi questa Sezione Giurisdizionale le sig.re IPPOLITO Paola e LETTRY Vally, per sentirle condannare al

pagamento, in favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della somma complessiva di euro 222.210,71, di cui euro 145.143,26 a carico della sig.ra IPPOLITO ed euro 77.067,69 a carico della dott.ssa LETTRY, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

L'azione di responsabilità amministrativa viene esercitata in relazione al conferimento di numerosi incarichi affidati dall'Amministrazione regionale a favore del dott. Gian Paolo Trento in relazione alla gestione del cosiddetto "Sportello per l'internazionalizzazione".

Il Procuratore assume che il costo sostenuto per i suddetti incarichi rappresenta danno per l'Amministrazione regionale, in quanto tali incarichi sarebbero stati conferiti al dott. Trento in assenza dei presupposti legittimanti, in base alla normativa vigente, il conferimento d'incarichi di consulenza.

Espone il Procuratore che, a far data dal 15 ottobre 1999 fino al 31 dicembre 2010, il dott. Trento, in forza di una pluralità di contratti stipulati nel corso degli anni, ha prestato la propria attività lavorativa collegata al cosiddetto "Sportello per l'internazionalizzazione" attivato con delibera di Giunta Regionale n. 4464/1999.

Spiega il Procuratore che inizialmente (dal 15 ottobre 1999 al 31 luglio 2001), tramite tre successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il dott. Trento prestò la propria attività in favore del Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi, in quanto a tale Centro venne affidata, in forza di apposita Convenzione regionale, la progettazione, supervisione e promozione dello "Sportello per l'internazionalizzazione".

Successivamente, a far data dalla deliberazione n. 3998/2001, la Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta deliberò di conferire al dott. Trento un incarico di consulenza, in base al cui disciplinare il dott. Trento si impegnava a svolgere le seguenti attività: assistenza alle imprese in materia di commercio internazionale; studio di problematiche doganali, contrattuali, documentali e qualunque altra, sollecitata da imprese valdostane, attinente ai rapporti con l'estero; indagini sui vari settori produttivi valdostani e sulle proposte formulate di promozione specifica o settoriale; attività connessa ai rapporti internazionali a supporto delle imprese valdostane specificamente individuate dal dirigente competente regionale. Ciò per il periodo dal 1° novembre 2001 al 30 settembre 2002,

per un compenso circa il doppio di quello corrisposto in precedenza dal Centro Estero Camere Commercio Piemontesi per l'espletamento delle medesime prestazioni.

Con successive deliberazioni n. 4263/2002, 2759/2003, 2188/2004, 2175/2005, 2041/2006, 1865/2007, 2028/2008, 2124/2009 e 2127/2010, tutte con motivazione pressoché identica, la Giunta Regionale assegnò ripetutamente al dott. Gian Paolo Trento l'incarico di consulenza avente il medesimo contenuto.

Il Procuratore afferma l'assoluta contrarietà a legge degli incarichi in questione, richiamando le disposizioni normative in materia, nonché i principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza, e ponendo in evidenza i seguenti profili di illegittimità.

Secondo la Procura, al dott. Trento è stata attribuita espressamente "la gestione dello Sportello per l'internazionalizzazione", che esula dall'oggetto di un incarico di consulenza, il quale deve attenersi a consulenze, studi, indagini o collaborazioni tecniche, e mai alla gestione di un servizio dell'Amministrazione conferente.

Secondo la tesi del Procuratore, i disciplinari stipulati con il dott. Trento tradirebbero lo sviamento dell'incarico dalla funzione sua propria, essendo esso stato previsto ed attuato in concreto per coprire un posto di funzione in organico con il consulente anziché con il personale dei ruoli regionali.

Ciò si desumerebbe dal fatto che l'oggetto degli incarichi non richiedeva conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze, e dal fatto che al dott. Trento furono affidate le ordinarie incombenze e l'ordinaria gestione dello Sportello, e non lo studio e la soluzione di peculiari e straordinarie problematiche.

Tale conclusione troverebbe conferma nella copiosa documentazione acquisita in istruttoria, ove si riscontrerebbe esclusivamente l'ordinaria attività di gestione dell'Ufficio, assimilabile alle ordinarie competenze di un funzionario regionale di categoria D, e nemmeno una relazione o altro atto redatto dal consulente in relazione ad una problematica specifica ed eccezionale.

Inoltre, secondo il Procuratore, il compenso è stato determinato e liquidato in maniera forfettaria, e non proporzionale alla specifica attività svolta.

Infine, il Procuratore ha posto in evidenza che la decisione di affidare la consulenza e di rinnovarla continuativamente alla scadenza non è stata mai preceduta da alcuna analisi dell'effettivo fabbisogno, inteso come verifica reale e concreta che non fossero comunque reperibili, nell'ambito della struttura dell'Amministrazione regionale, ulteriori unità di personale idoneo a svolgere le funzioni dell'ufficio, utilizzando gli ordinari strumenti di organizzazione e razionalizzazione dei servizi.

Il Procuratore richiama il principio secondo cui la mancanza dei requisiti legislativamente previsti in materia di conferimento d'incarichi di consulenza, comportando una spesa inutile, in quanto sostenuta senza conseguire la specifica utilità normativamente prevista, concretizza un'esplicita responsabilità amministrativa del dirigente che l'ha disposta o consentita. Pertanto, il correlativo danno viene imputato dalla Procura alle sig.re Ippolito e Lettry, in qualità di dirigenti del Servizio Attività Promozionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per aver formulato le proposte d'incarico, aver emesso i correlativi pareri di legittimità favorevoli alle delibere di conferimento degli incarichi, aver stipulato i disciplinari d'incarico ed aver gestito i rapporti con il consulente.

In particolare, nella citazione il Procuratore regionale contesta alla signora Ippolito di avere partecipato attivamente sia alla decisione di affidare la gestione dello Sportello in questione ad un consulente esterno, anziché ad un dipendente regionale, sia alla scelta della persona fisica a cui affidare la consulenza con i contratti di consulenza stipulati dal 1° novembre 2001 al 15 luglio 2008, periodo temporale durante il quale la sig.ra Ippolito era dirigente del Servizio Attività Promozionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Della medesima viene richiesta la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 145.143,26 pari agli emolumenti e ai rimborsi spese corrisposti al dott. Trento, nel quinquennio antecedente la contestazione, durante il periodo temporale in cui la signora Ippolito ha ricoperto l'ufficio dirigenziale de quo.

Il Procuratore regionale cita in giudizio anche la dott.ssa Lettry Vally, attuale Dirigente della Struttura Attività promozionali, Industria e Artigianato dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Autonoma Valle d'Aosta per incarico assunto in data 1° settembre 2008, chiedendo la condanna della medesima al pagamento dell'importo di euro 77.067,69 a titolo di risarcimento per il danno, quantificato sulla base degli emolumenti

e dei rimborsi spese corrisposti al dott. Trento in relazione agli incarichi affidatigli dal momento in cui la medesima ha assunto l'incarico di dirigente. In particolare, viene imputato a titolo di colpa grave alla dott.ssa Lettry l'aver perseverato nella scelta organizzativa collegata alla reiterazione degli incarichi di consulenza illegittimi.

Le convenute si sono costituite in giudizio con memorie ritualmente depositate, contestando funditus le ragioni poste alla base dell'azione.

All'odierna udienza i difensori delle convenute hanno ulteriormente sviluppato le conclusioni scritte, in particolare evidenziando i seguenti profili.

Nell'interesse della sig.ra Ippolito è stata sollevata l'eccezione di prescrizione parziale del risarcimento, con riferimento alla porzione di danno connessa alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2175/2005 del 15 luglio 2005 e n. 2041 del 14 luglio 2006.

Nel merito, è stato evidenziato che il dott. Trento venne inizialmente selezionato dal Centro Estero, congiuntamente con la dott.ssa Ippolito, in quanto aveva ottima conoscenza delle lingue straniere, aveva sostenuto l'esame di geografia economica e dimostrava più di altri la disponibilità ad approfondire le tematiche del commercio internazionale; che non si poteva assegnare all'attività in questione alcun dipendente regionale, in quanto nessuno avrebbe accettato il distacco presso il Centro Estero; che alla fine del 2001, accertato il buon esito dell'iniziativa, la Regione decise di continuare l'iniziativa anche per gli anni successivi, gestendola direttamente e continuando il rapporto di collaborazione con il dott. Trento, il quale, anche a seguito di un iter di formazione ricevuta dalla Regione, nel frattempo aveva acquisito le necessarie competenze e l'esperienza che nessun dipendente in servizio presso l'Amministrazione aveva per svolgere i compiti dello Sportello con risultati analoghi; che la soluzione prospettata doveva essere temporanea, in quanto le funzioni di internazionalizzazione avrebbero dovuto essere attribuite alla Camera di Commercio, la cui istituzione era prevista da un disegno di legge regionale; che il dott. Trento era stato individuato con colloqui comparativi intrattenuti con altri 14 candidati; che l'addetto allo Sportello per l'internazionalizzazione non doveva essere un super specialista nelle specifiche materie giuridiche, fiscali od economiche, ma essere in possesso di una conoscenza delle materie tale

da individuare la questione ed il problema da risolvere per indirizzare le aziende interessate ai consulenti specialistici che collaboravano stabilmente con il Centro estero, di cui lo Sportello costituiva un ufficio periferico; che l'addetto allo sportello doveva essere in grado di fornire, per le questioni più semplici, le prime più immediate indicazioni e consigli; che l'attività principale svolta dal consulente era quella di incentivare e organizzare la partecipazione delle imprese valdostane alle fiere ed eventi di marketing all'estero; che più volte la sig.ra Ippolito aveva chiesto l'assegnazione di nuove unità di categoria D per la gestione diretta delle competenze affidate al consulente; che, in assenza dell'assegnazione del personale richiesto, le uniche alternative erano quelle o di continuare a gestire il servizio con la collaborazione del dott. Trento o di chiudere lo Sportello per l'Internazionalizzazione.

Nell'interesse della dott.ssa Lettry, è stato chiesto, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, di riconoscere la sussistenza di una responsabilità concorrente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta che approvò le delibere n. 2124/2009 e n. 2127/2010, con conseguente attribuzione a quest'ultima di quota risarcitoria in misura esclusiva e/o largamente maggioritaria, accertando pertanto il danno in misura inferiore rispetto a quella richiesta da parte attrice.

In particolare, la difesa della dott.ssa Lettry ha evidenziato che nell'organico dell'assessorato Attività Produttive non sussistevano unità di personale con l'alta specializzazione tecnica necessaria per svolgere le mansioni affidate al dott. Trento, attinenti alla materia del commercio estero ed alla conoscenza delle lingue straniere (inglese, spagnolo e tedesco); che la richiesta di istituire idonea figura professionale nell'ambito della categoria D di classificazione del personale proposta dal coordinatore delle Attività Produttive con nota in data 15 gennaio 2009, prot. n. 979, al Dipartimento personale e organizzazione era rimasta senza esito; che l'attività del consulente era essenziale per attuare l'accordo quadro di programma stipulato tra la Regione ed il Ministero per lo Sviluppo Economico il 21 gennaio 2009, con la conseguenza che il mancato rinnovo dell'incarico avrebbe comportato l'impossibilità di attuare l'accordo di programma; che il costo della consulenza era inferiore a quello di un dipendente della categoria D indicato dal Coordinatore con la citata lettera

del 15 gennaio 2009; che la competenza ad adottare il provvedimento di affidamento dell'incarico era della Giunta Regionale, che avrebbe potuto adottare un atto di contenuto diverso da quello proposto, discostandosi dalla proposta formulata dal dirigente; che la formulazione della proposta e l'apposizione del visto di legittimità sono atti preparatori senza rilevanza esterna, che non modificano l'imputabilità dell'atto all'organo deliberante, la Giunta Regionale; che la sussistenza del requisito della colpa grave sarebbe da escludere anche in considerazione dell'adeguatezza del soggetto incaricato, desumibile dal curriculum e dagli ottimi risultati prodotti dall'attività da lui svolta nel passato.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. Claudio Chiarenza, ha ribadito le argomentazioni esposte nell'atto di citazione, soffermandosi, in particolare, sulla diversa competenza e correlata responsabilità, da un lato, delle dirigenti convenute, alle quali spettavano gli atti di gestione, nel cui novero sono da ricomprendere i conferimenti degli incarichi di consulenza e, dall'altro lato, della Giunta Regionale, a cui spettano gli atti d'indirizzo politico.

Infine, il Procuratore non si è opposto all'esercizio del potere riduttivo, richiesto da entrambe le convenute.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, questo Collegio ritiene che debba essere respinta l'eccezione di prescrizione parziale dell'azione sollevata dalla difesa della sig.ra Ippolito, in relazione alla porzione di danno connessa alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2175/2005 del 15 luglio 2005 e n. 2041 del 14 luglio 2006.

Secondo la difesa della sig.ra Ippolito, la condotta asseritamene lesiva si è compiuta con l'approvazione delle delibere e con la stipula dei relativi contratti di conferimento degli incarichi in questione, a nulla rilevando che il pagamento del compenso pattuito sia avvenuto in epoca successiva: pertanto, poiché la notifica dell'invito a dedurre reca la data del 10 ottobre 2011, il danno derivante dalle due delibere assunte in data antecedente il 10 ottobre 2006 (che nella prospettazione del Procuratore Regionale è pari a euro 56.905,23) sarebbe prescritto.

Al riguardo il Collegio osserva che questa Corte - con orientamento del tutto consolidato - ha più volte affermato che nelle fattispecie di danno erariale diretto il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione decorre dalle date dei pagamenti delle somme contestate: ciò in quanto la diminuzione del patrimonio dell'Ente danneggiato, in cui si sostanzia l'evento dannoso, assume i caratteri della concretezza e della attualità e diviene irreversibile solo con l'effettivo pagamento (per tutte, cfr. SS.RR. sentenze n.7/2000/QM e n. 5/2007/QM). Detto indirizzo interpretativo - peraltro - è stato di recente confermato dalla sentenza delle Sezioni Riunite n.14/2011/QM anche con riferimento all'ipotesi di danno indiretto.

Va, pertanto, respinta l'eccezione di prescrizione suindicata.

Venendo all'esame nel merito dell'azione promossa dalla Procura, ne va riconosciuta la fondatezza, con conseguente affermazione della responsabilità erariale delle convenute, nei termini che seguono.

In relazione alla fattispecie in esame, le disposizioni di riferimento sono innanzi tutto quelle contenute nella L.R. 28 aprile 1998, n. 18 (artt. da 2 a 10), nel testo vigente all'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento.

Peraltro, com'è noto, la disciplina normativa relativa al conferimento degli incarichi di consulenza è contenuta, in via generale, nell'art. 7, commi 6 e ss., del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. (**art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001**).

Dall'esame delle suindicate disposizioni normative, nonché della copiosa giurisprudenza della Cassazione (tra le più recenti, cfr. Cass. SS.UU. 9 maggio 2011, n. 10069, Cass. SS.UU. 20 novembre 2012, n. 20728, Cass. SS.UU. 13 febbraio 2012, n. 1979) e della Corte dei conti (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, 27 ottobre 2008, n. 686 e 27 gennaio 2010, n. 51, Sez. I, 13 luglio 2010, n. 443, Sez. I, 19 maggio 2008, n. 220, Sez. Toscana, 6 giugno 2008, n. 383) che si è formata in materia, emerge che l'atto di conferimento degli incarichi di consulenza deve presentare i seguenti requisiti:

- l'incarico al consulente esterno deve essere finalizzato alla risoluzione di problematiche che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze, specificamente individuate al momento del conferimento dell'incarico, del quale debbono costituire l'oggetto, e,

coerentemente, l'incarico di consulenza non deve implicare svolgimento di attività continuativa, bensì deve presentare le caratteristiche della specificità e della temporaneità;

- l'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'Amministrazione conferente, ciò che comporterebbe una violazione dell'art. 97 Cost. (imparzialità, buon andamento, principio dell'accesso concorsuale nella P.A.);

- il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionale all'attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria;

- la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata;

- l'incarico non deve essere generico od indeterminato;

- i criteri di conferimento non debbono essere generici;

- la scelta del destinatario dell'incarico deve avvenire a seguito di procedura comparativa.

L'affidamento della consulenza, per poter essere legittimo ed utile all'Amministrazione, deve possedere tutti i predetti requisiti, in mancanza anche di uno solo dei quali l'affidamento è illecito e dannoso, in quanto il pagamento del corrispettivo non corrisponde ad alcuna apprezzabile utilità per l'Amministrazione conferente (cfr. in tal senso, tra le tante, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia 27 gennaio 2010, n. 51 e 27 ottobre 2008, n. 686, Sez. I, 13 luglio 2010, n. 443 e 19 maggio 2008, n. 220, Sez. giurisdiz. Toscana, 6 giugno 2008, n. 383).

Pertanto, non può dubitarsi che i requisiti per il conferimento degli incarichi di consulenza sopra indicati non solo costituiscono presupposti di legittimità dei pertinenti atti, bensì soprattutto condizioni di liceità della spesa sostenuta per la remunerazione del consulente: specularmente, la carenza di siffatti connotati legittimanti configura un illecito esercizio del potere amministrativo, rendendo altresì dannoso per l'erario il corrispondente esborso.

Ebbene, gli incarichi di consulenza a favore del dott. Trento in esame si presentano gravemente difformi dal modello indicato dal legislatore, sotto almeno i seguenti profili decisivi.

Innanzitutto, balza agli occhi la sistematica reiterazione nel tempo (circa nove anni) degli incarichi in esame, aventi tutti il medesimo contenuto (riconducibile al primo disciplinare stipulato) e consistente, non nella risoluzione di specifiche problematiche, richiedenti una particolare competenza tecnica, bensì nello svolgimento di una serie molto ampia di attività (assistenza alle imprese in materia di commercio internazionale; studio di problematiche doganali, contrattuali, documentali e qualunque altra, sollecitata da imprese valdostane, attinente ai rapporti con l'estero; indagini sui vari settori produttivi valdostani e sulle proposte formulate di promozione specifica o settoriale; attività connessa ai rapporti internazionali a supporto delle imprese valdostane specificamente individuate dal dirigente competente regionale), tra le quali molte con contenuto generico, sostanzialmente riconducibili complessivamente alla gestione dello Sportello per l'internalizzazione.

Si tratta di attività che ben avrebbe potuto svolgere un funzionario regionale, in quanto, come messo in evidenza anche dalle difese delle convenute, l'addetto allo Sportello per l'internazionalizzazione non doveva essere un esperto di specifiche questioni in materia giuridica, fiscale od economica, essendo sufficiente una conoscenza delle materie tale da individuare la questione ed il problema da risolvere per indirizzare le aziende interessate ai consulenti specialistici che collaboravano stabilmente con il Centro estero, di cui lo Sportello costituiva un ufficio periferico; e comunque l'attività principale svolta dal consulente era quella di incentivare e organizzare la partecipazione delle imprese valdostane alle fiere ed eventi di marketing all'estero (cfr. anche quanto indicato dal Coordinatore del Dipartimento industria artigianato ed energia nelle lettere in data 29 aprile 2011, prot. n. 6122, 10 maggio 2005, prot. 22596, 27 ottobre 2006, prot. 26045, 14 novembre 2007, prot. 26218).

Che l'attività svolta dal dott. Trento avesse contenuto ordinario si desume anche dal fatto che venne richiesto di istituire idonea figura professionale nell'ambito della categoria D di classificazione del personale dal Coordinatore delle Attività Produttive con nota 15 gennaio 2009, prot. 979.

Inoltre, non risulta agli atti che le prestazioni del dott. Trento siano sfociate in studi, relazioni, pareri su problematiche specifiche, come avviene in caso di incarico di consulenza.

Inoltre, la reiterazione dell'incarico, come messo in evidenza dalla stessa difesa delle convenute è stata sostanzialmente collegata all'opportunità di proseguire nell'attività dello Sportello, ritenuta essenziale ai fini dell'accordo di programma stipulato tra la Regione e il Ministero per lo Sviluppo Economico del 21 gennaio 2009, piuttosto che ad un'effettiva verifica di comprovati, concreti risultati positivi della sua attività.

Oggettiva riprova dell'ordinarietà e continuità degli incarichi de quibus si attinge, altresì, dalla verifica delle date di adozione delle diverse deliberazioni di affidamento, che risultano tutte, sistematicamente, cronologicamente successive: detto *modus operandi*, infatti, è coerente con un rapporto di lavoro in cui non vi sia soluzione di continuità, soggettiva e contenutistica, nelle prestazioni erogate da un periodo temporale all'altro, mentre di norma lo svolgimento di una consulenza risulta connotato dalla specificità e temporaneità dell'incarico medesimo.

Altro elemento significativo è dato dal pagamento forfettario del compenso, che è estraneo alla logica della prestazione professionale di un consulente ed è, al contrario, più propriamente ricollegabile alla retribuzione dell'attività lavorativa di un dipendente.

Infine, agli atti non risulta che l'incarico al dott. Trento sia stato preceduto da un'effettivo accertamento della reale assenza nei ruoli dell'intero organico regionale delle specifiche professionalità richieste.

Il Collegio ritiene, pertanto, che si sia in presenza di indici di una sistematica reiterazione di una prestazione che, solo nominalmente, ha avuto il carattere (e la qualificazione giuridica) di consulenza, ma che in realtà ha assunto i connotati dell'esercizio in via sostitutiva di compiti amministrativi istituzionalmente riconducibili all'Amministrazione Regionale.

Sulla base delle considerazioni che precedono risulta acclarato - ad avviso del Collegio - il connotato *contra jus* degli importi erogati per le consulenze in discussione, in quanto causalmente collegato all'illegittimo conferimento e rinnovo dei pertinenti incarichi.

La descritta condotta illecita, ossia il conferimento degli incarichi di consulenza suindicati, concretando un'attività gestionale posta in violazione di legge, cui è conseguita una spesa a carico del bilancio regionale priva di utilità e quindi dannosa, è sicuramente imputabile alle convenute, nella loro qualità di dirigenti del Servizio Attività Promozionali.

Spetta, infatti, ai sensi dell'art. 5 L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, al tempo vigente, ai dirigenti l'attività di organizzazione e gestione delle funzioni affidate.

Gli artt. 7, comma 6, e 36, comma 5, del D. lgs. n. 165/2001 (che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost.) imputano il cattivo svolgimento delle potestà organizzative che si manifestano nell'illecito utilizzo di forme contrattuali di lavoro autonomo, per l'espletamento di attività che devono essere attuate con il personale già in servizio, ai dirigenti stessi, in quanto ad essi compete l'organizzazione dei servizi e la corretta gestione delle risorse umane e strumentali.

La descritta condotta illecita è imputabile alle convenute a titolo di colpa grave, in quanto realizzata in violazione di norme chiare e di principi basilari pacificamente applicati dalla giurisprudenza, che dunque non possono essere legittimamente ignorati o disapplicati dai dirigenti senza violare quei canoni di diligenza minimale che gli stessi sono tenuti ad adottare nell'esercizio delle proprie funzioni (Corte dei conti, Sez. II, 20 marzo 2006, n. 126 e Sez. giurisdiz. Puglia, 22 luglio 2010, n. 475).

Pertanto, il danno erariale conseguente all'illegittimo conferimento degli incarichi in questione risulta imputabile - in adesione alla prospettazione della Procura - alle convenute Ippolito e Lettry, le quali, in qualità di dirigenti del Servizio Attività Promozionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, hanno formulato le proposte d'incarico, hanno emesso i correlativi pareri di legittimità favorevoli alle relative delibere di G.R., hanno stipulato i disciplinari d'incarico ed apposto il visto di regolarità della prestazione in sede di liquidazione del compenso.

La determinazione del rispettivo apporto causale, e della conseguente porzione di danno da risarcire, deve essere effettuata, in adesione alla tesi della Procura, in funzione degli incarichi affidati da ciascuna durante il periodo in cui hanno rivestito il ruolo di dirigenti del Servizio Attività Promozionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda il ruolo e alla posizione della Giunta Regionale che ha recepito le proposte di affidamento di incarico formulate dalle convenute, il Collegio espone le seguenti considerazioni.

Come noto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett g., della L. 23 ottobre 1992, n. 421, nell'ambito della separazione tra compiti politici e compiti amministrativi, la gestione delle risorse umane spetta ai dirigenti.

L'art. 1, comma 1 ter, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, dispone, in ordine alla responsabilità degli organi collegiali politici, che "nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione", confermando, in tal modo, la responsabilità dei funzionari che hanno tenuto la condotta di gestione dannosa e prevedendo che tale responsabilità "si estende" anche all'organo politico se ha approvato o autorizzato i relativi atti in mala fede.

Tuttavia, questo Collegio non può esimersi dall'osservare che la Giunta, in qualità di organo di vertice dell'Amministrazione regionale, non poteva trascurare di porsi il problema dell'individuazione dei corretti strumenti (legislativi o amministrativi) da utilizzare per il conseguimento dei fini che si proponeva in relazione alla gestione dello Sportello per l'internazionalizzazione (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Liguria, 27 luglio 2006, n. 675, ib. 13 dicembre 2007, n. 859).

Pertanto, da un lato è condivisibile l'affermazione, fatta dalla Procura, della responsabilità delle odierne convenute (per non aver segnalato i profili d'illegittimità dei conferimenti degli incarichi ai vertici politici nella fase di proposta e aver reso il parere di legittimità delle deliberazioni di G.R. che hanno poi determinato l'illegittima erogazione della spesa), e della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta a loro imputabile ed il danno verificatosi.

Dall'altro lato, il Collegio ritiene che non possa essere disconosciuto, tuttavia, un apporto della Giunta alla determinazione della situazione di fatto, poi gestita, secondo le modalità sopra censurate, dalle dirigenti convenute.

Si ritiene, pertanto, di porre a carico delle convenute soltanto il 50% del danno loro contestato, valutando in via equitativa, da un lato, l'incidenza, sopra descritta, del ruolo della Giunta, dall'altro, facendo uso del potere riduttivo conferito dall'ordinamento a questa Corte, in considerazione della meritevole carriera delle dirigenti convenute e della prassi consolidata

all'epoca dei fatti di utilizzare l'incarico di consulenza in maniera diffusa, anche al di là degli stretti presupposti normativamente previsti.

In conclusione, questa Sezione condanna le convenute al pagamento del 50% della somma contestata, pari ad euro 111.105,35 comprensivi di rivalutazione monetaria, somma ripartita in conformità al criterio, che appare pienamente condivisibile, proposto dal Pubblico Ministero nell'atto di citazione, in relazione alla diversa partecipazione alla vicenda delle convenute.

La condanna alle spese di giustizia segue, pro quota, la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

le convenute

-Paola Ippolito al pagamento di euro 72.571,63, somma comprensiva di rivalutazione monetaria;

-Vally Lettry al pagamento di euro 38.533,84, somma comprensiva di rivalutazione monetaria;

- entrambe le nominate al pagamento degli interessi legali sulle somme sopra indicate, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza e, pro quota in proporzione alla soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, che, fino al deposito della sentenza, si liquidano in euro 1.240/44 -(milleduecentoquaranta/44).

Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012.